Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 4 dicembre 1975, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Amadou Seydou, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Niger a Roma.

(10918)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1975, n. **744**.

Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 179 - *Nota di informazioni all'autorità marittima.* — All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di destinazione, nonché la posizione della nave nel porto. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare dovrà provvedere a fare per via radio al consolato la comunicazione di cui al precedente comma limitatamente agli elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alla comunicazione di cui sopra per via radio del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo ».

« Art. 180 - *Ispezioni.* — Il comandante del porto o l'autorità consolare possono ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. In tal caso delle osservazioni effettuate nel corso dell'ispezione dalla predetta autorità — cui è demandato anche il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori ordinati dalle competenti autorità in seguito a visite di controllo — dovrà farsi pronta annotazione sui libri di bordo ».

« Art. 181 - *Rilascio delle spedizioni.* — Il comandante del porto o l'autorità consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facoltà di rifiutare in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.

La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari — dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente — dovrà essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato ».

« Art. 184 - *Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.* — Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza

dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi ».

« Art. 185 - *Navi straniere.* — Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — GIOIA — VISENTINI — FORLANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1975, n. **745**.

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze regionali

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la nomina, la durata della carica, le incompatibilità, i casi di sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa fissa altresì le attribuzioni e la durata in carica del presidente, della giunta esecutiva, in particolare specificandone la composizione, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico.

Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.

Art. 2.

Competenze statali

Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubbica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

Art. 3.

Vigilanza

La funzione di vigilanza e di controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali è esercitata dalle regioni sedi degli istituti stessi.

Per gli istituti interregionali le regioni possono istituire un organo comune di vigilanza con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Compiti

Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonchè dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.

Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle regioni.

Art. 5.

Produzione

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus,

delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonchè di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonchè il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.

Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità.

Art. 6.
Organizzazione

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

Art. 7.
Sezioni provinciali

L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale è prevista.

Art. 8.
Patrimonio

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni in loro proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'ente in modo da costituirne patrimonio netto.

In caso di cessazione degli istituti il loro patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alle regioni nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 9.
Entrate

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

a) dal finanziamento annuo dello Stato;

b) dai contributi delle regioni e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) da proventi diversi stabiliti dalle regioni;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 5;

f) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

Art. 10.
Personale

Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.

Art. 11.
Contributi e oneri statali

Il Ministro per la sanità è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di piani regionali di profilassi, di tutela sanitaria, di miglioramento ed incremento zootecnico.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego dei prodotti necessari all'attuazione dei piani obbligatori di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 101, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a titolo di concorso dello Stato per i servizi gestiti dagli istituti zooprofilattici e tutti i successivi incrementi saranno annualmente ripartiti alle regioni con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 12.
Province autonome

Per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le province autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.

Art. 13.
Garanzie mutui

L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 14.
Norme transitorie

Sino all'entrata in vigore delle corrispondenti leggi regionali restano in vigore le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali.

In attesa della prima approvazione del regolamento organico, dello stato giuridico e del trattamento economico il consiglio di amministrazione, previo consenso delle giunte regionali, può concedere un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di L. 50.000 mensili *pro capite*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA
(Art. 1)

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).	Sassari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

LEGGE 27 dicembre 1975, n. **746**.

Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta la qualifica privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio S.p.a. - SACBO, sulla parte dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio di pertinenza del demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri per i trasporti, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonchè alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato e la SACBO alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

La convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la SACBO di Bergamo, riguardante l'istituzione dell'aeroporto civile di Bergamo, nonchè gli atti aggiuntivi occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di L. 2.000.

Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — FORLANI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « S. Antioco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 2266 del 21 dicembre 1936, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1936, dispensa n. 57, dal quale risulta che il rimorchiatore « S. Antioco » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il regio decreto del 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1941, registro n. 9 Marina, foglio n. 244, dal quale risulta che l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « S. Antioco » è stata confermata, fissandone la decorrenza dal 4 settembre 1936;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5678 del 23 settembre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « S. Antioco », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 213

(11518)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave esperienze « Aviere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale del 1951, dispensa n. 10, dal quale risulta che il C. T. « Aviere », proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione « Nicholson », venne iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato con la data del 25 maggio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 95 del 17 aprile 1971, dal quale risulta che il C. T. « Aviere » a decorrere dal 1° settembre 1970 ha assunto la classificazione di « nave esperienze »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5677 del 23 settembre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave esperienze « Aviere », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 215

(11516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Porto Vecchio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa n. 16, dal quale risulta che il rimorchiatore « Porto Vecchio » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 26 maggio 1942;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5686 del 23 settembre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Porto Vecchio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 214

(11519)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna (acqua) « Frigido ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1917, dal quale risulta che la nave cisterna (acqua) « Frigido », proveniente dalla Marina mercantile giapponese col nominativo « Takin-maru », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1919, riportato nel foglio d'ordini ministeriale del 28 ottobre 1919, dal quale risulta che l'unità è stata trasformata in cisterna per acqua e denominata « Frigido »;

Considerato lo stato attuale dell'unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5683 del 23 settembre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna (acqua) « Frigido », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 30 settembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1975
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 216

(11517)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Sostituzione di un componente la commissione del dopolavoro monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° aprile 1971, n. 217, concernente la riorganizzazione del dopolavoro monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00.91112 del 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 37, con il quale è stata nominata la commissione del dopolavoro monopoli di Stato per il triennio 18 giugno 1974-17 giugno 1977;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale della Amministrazione dei monopoli di Stato n. 00.5600 del 15 aprile 1975, con il quale il primo dirigente Scocchera dott. Francesco è stato preposto all'ufficio centrale dopolavoro e istruzione professionale, con riserva di regolarizzare tale posizione ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario nominare l'anzidetto dott. Francesco Scocchera membro della commissione del dopolavoro monopoli di Stato in sostituzione del dott. Luigi Gizzarelli;

Visto l'art. 4 della citata legge 1° aprile 1971, n. 217;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Francesco Scocchera, nella sua qualità di capo dell'ufficio centrale dopolavoro e istruzione professionale, è nominato componente della commissione del dopolavoro monopoli di Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1971, n. 217, dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del triennio in corso.

Dalla medesima data cessa di far parte della commissione anzidetta il dott. Luigi Gizzarelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1975
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 8

(11097)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

Norme per il pagamento delle spese fisse amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro, gravanti sui bilanci del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, mediante il sistema meccanografico di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le successive variazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per la ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, col quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di estendere alle altre spese fisse amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653;

Visto l'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343, concernente modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 26 luglio 1965, n. 72622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 1° ottobre 1965, concernente l'estensione dell'ordinazione di pagamento col sistema meccanografico ad altre spese fisse diverse dagli stipendi;

Ritenuta la necessità di estendere l'ordinazione di pagamento col sistema meccanografico anche alle spese fisse gravanti sui bilanci del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Considerato che sussistono le condizioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, in tutte le provincie della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento delle spese fisse, amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro, gravanti sui bilanci del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, è disposto dalle stesse direzioni provinciali del tesoro, in base ai ruoli emessi dalle amministrazioni centrali o periferiche competenti, con titoli di spesa allestiti mediante il sistema meccanografico di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Art. 2.

Per le disposizioni di pagamento delle spese fisse di cui al precedente art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le modalità previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Le norme del presente decreto avranno graduale applicazione in tutte le provincie della Repubblica a decorrere dal 1° agosto 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 160

(10924)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Gaiole in Chianti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Coltibuono in comune di Gaiole in Chianti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dalla legge precitata, ai sensi dell'art. 2, all'albo del comune di Gaiole in Chianti;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Giuliana, Francesca, Emanuela, Elisabetta, Andrea Ricasoli e Balli Valier Elisabetta; Ezio Posticci e Bruna Bruni; ing. Piero Stucchi Primenti; Giovanni Baldi; Franco Fanfani; Giovanni Bruni; Soc. S.A.C.C.I.; Soc. Viticola Toscana Agricola; e dal comune di Gaiole in Chianti, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di un comprensorio particolarmente qualificato sia in senso ambientale che paesistico. La presenza di antichi insediamenti come quello monastico di Badia a Coltibuono, di Vertine, di S. Donato in Perano, di Monterossi, di Spaltenna, inseriti nel contesto coltivato e boscoso circostante le molteplici tipiche case rurali che costellano l'intera zona, determinano quadri panoramici notevolissimi di alto valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista, acces-

sibili al pubblico e degni di una particolare salvaguardia. Il comprensorio, uno dei più caratteristici del Chianti, è ubicato a confine con la provincia di Firenze in prossimità dello spartiacque del Valdarno interessante in particolare i rilievi di alta collina intorno a Montegrossi;

Decreta:

La zona di Coltibuono sita nel territorio del comune di Gaiole in Chianti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di provincia in località la Valescana in direzione ovest ed in linea retta fino ad incontrare il confine del comune di Radda a quota 707; si segue tale confine in direzione ovest fino ad incontrare la vicinale per S. Donato in Perano. Da qui, in linea retta, in direzione sud passando per il podere Vallone a quota 544 e per il podere le Miccine a quota 384, fino ad incontrare la strada statale, che proviene da Radda e passa per Molinlungo; si segue tale strada in direzione est fino al km 26. Da qui in direzione sud-est in linea retta fino al podere S. Piero a quota 395; si segue la strada vicinale che da questo podere porta verso Gaiole, incontrando la strada statale che conduce a Montevarchi in prossimità del km 26. Si segue detta strada, costeggiando l'abitato di Gaiole fino alla quota 367. Da qui in direzione nord-est, passando dal Poggio a Barberi, fino ad incontrare il confine di provincia al podere la Massa; si segue tale confine di provincia in direzione nord, fino a ricongiungersi al podere la Valescana a quota 472.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Gaiole in Chianti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le province di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) GAIOLE IN CHIANTI: proposta di vincolo della zona di Coltibuono.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

dal confine di provincia in località la Valescana in direzione ovest ed in linea retta fino ad incontrare il confine del comune di Radda a quota 707; si segue tale confine in direzione ovest fino ad incontrare la vicinale per S. Donato in Perano. Da qui, in linea retta, in direzione sud passando per il podere Vallone a quota 544 e per il podere le Miccine a quota 384, fino ad incontrare la strada statale, che proviene da Radda e passa per Molinlungo; si segue tale strada in direzione est fino al km 26. Da qui in direzione sud-est in linea retta fino al podere S. Piero a quota 395; si segue la strada vicinale che da questo podere porta verso Gaiole, incontrando la strada statale che conduce a Montevarchi in prossimità del km 26. Si segue detta strada, costeggiando l'abitato di Gaiole fino alla quota 367. Da qui in direzione nord-est, passando dal Poggio a Barberi, fino ad incontrare il confine di provincia al podere la Massa; si segue tale confine di provincia in direzione nord, fino a ricongiungersi al podere la Valescana a quota 472.

Ed approva la relativa seguente motivazione: il vincolo che si propone interviene in un comprensorio particolarmente qualificato, sia in senso ambientale che paesistico.

La presenza di antichi insediamenti come quello monastico di Badia a Coltibuono, di Vertine, di S. Donato in Perano, di Montegrossi, di Spaltenna, inseriti nel contesto coltivato e boscoso circostante le molteplici tipiche case rurali che costellano l'intera zona, determinano quadri panoramici notevolissimi di alto valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista, accessibili al pubblico e degni di una particolare salvaguardia. Il comprensorio, uno dei più caratteristici del Chianti, è ubicato a confine con la provincia di Firenze in prossimità dello spartiacque con il Valdarno, interessante in particolare i rilievi di alta collina intorno a Montegrossi. Tali rilievi sono fra l'altro interessati da tempo da diverse attività di escavazione per materiali dell'edilizia.

Tale attività escavatoria sta per far assumere alla località un aspetto che compromette in maniera sostanziale l'originale, notevole configurazione di tale paesaggio e necessita di una urgente regolamentazione, che si rende possibile, dal punto di vista ambientale e panoramico, con l'apposizione del vincolo che ora si propone.

(*Omisis*).

(10889)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 7 agosto 1974;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia ai fini della concessione, a favore

delle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - Gelate del periodo 15-23 aprile 1974.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - Grandinata del 23 agosto 1973 e 5 agosto 1974:

comune di Cortina all'Adige per tutto il territorio comunale ubicato a nord del paese di Cortina all'Adige;

comune di Prato Stelvio per tutto il territorio comunale ubicato ad est di Agumes;

comune di Lasa per tutto il territorio comunale;

comune di Silandro per tutto il territorio comunale ad eccezione della frazione di Vezzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(10991)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Approvazione del modello di tessera di libero accesso nei porti nazionali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 15, 28 e 30 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti i provvedimenti finora adottati dalla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, con i quali si prevede che l'accesso e la circolazione nell'ambito dei porti nazionali venga consentito soltanto ai soggetti muniti di uno speciale documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione marittima centrale, salvo le esenzioni espressamente previste per gli appartenenti a particolari categorie;

Ritenuta opportuna la suddetta procedura per la maggiore vigilanza, ai fini della sicurezza portuale, che ne deriva;

Considerato necessario, peraltro, approvare il modello definitivo del soprascritto documento di riconoscimento;

Decreta:

E' approvato il modello di tessera di libero accesso nei porti nazionali che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro: GIOIA

(Recto) (formato 8 × 10 cm.)

D. M.

Stemma della Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEMANIO MARITTIMO E PORTI

Tessera n. . . . .

Il sig. . . . .
nato il . . . .
via . . . .
professione . . . .
dipendente da . . . .
è autorizzato ad accedere e circolare nell'ambito dei porti nazionali.

Roma, lì . . . .

Il funzionario responsabile
. . . .

(timbro tondo dell'ufficio)

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida.

(Verso)

Avvertenze

La presente tessera è strettamente personale e può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio delle Autorità marittime o di Pubblica sicurezza.

E' vietato circolare, muoversi o sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici comunque azionati.

La circolazione in porto avviene a rischio e pericolo del titolare della tessera.

(spazio riservato alla fotografia del titolare)

Firma del titolare

Convalida

La presente tessera è convalidata fino al . . . . .

(timbro tondo dell'ufficio)

Il funzionario responsabile
. . . .

(10988)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 110592 in data 21 ottobre 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dottore Vincenzo Bianzino, proprio rappresentante nel comitato in questione, è stato collocato a riposo ed ha designato in sua sostituzione il dott. Giovanni Macchioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Macchioni è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Vincenzo Bianzino.

Il dott. Macchioni rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11098)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1973, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente stesso;

Vista la nota n. 107374 in data 21 ottobre 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dott. Aldo Contino, proprio rappresentante nel collegio sindacale dell'ente medesimo, è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione ha designato il dott. Lido Viroli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Lido Viroli è nominato membro del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Aldo Contino.

Il dott. Viroli rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11146)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249, ed in particolare l'art. 19 dello statuto predetto concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 110593 in data 21 ottobre 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dott. Fernando Bonuglia, proprio rappresentante nel collegio sindacale anzidetto, è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione ha designato il dott. Umberto Anelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Umberto Anelli è nominato membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Fernando Bonuglia.

Il dott. Anelli rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11101)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la lettera in data 23 settembre 1975, con la quale il dott. Cesare Bronzini, membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena in qualità di esperto, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mirko Rizzini è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena in qualità di esperto ed in sostituzione del dott. Cesare Bronzini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(11099)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rocca di Cambio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale de L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 febbraio 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comune di Rocca di Cambio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca di Cambio;

Viste e respinte per mancanza di validi motivi di accoglimento le opposizioni prodotte dal comune di Rocca di Cambio, dalla Associazione coltivatori diretti e dal cittadino Morgante Pasquale ed altri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la zona presa in esame è di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo, l'altipiano a quota di m 1300 circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente, che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, è per lunga tradizione apprezzato in particolare perchè riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati in Italia); sull'altipiano sempre verdeggiante e, in taluni periodi, ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico.

In particolare per il comune di Rocca di Cambio il valico della strada statale n. 5-*bis* Vestina-Sarentina scopre un panorama eccezionalmente bello sia a breve distanza, fra una ricca vegetazione, sia in un più ampio sguardo sulla valle dell'Aterno e sull'altipiano delle Rocche, l'intero abitato di Rocca di Cambio sovrastato dal monte Cagno e in posizione elevata e degradante rispetto all'altipiano, costituisce un quadro naturale assai gradevole godibile da innumerevoli punti di vista scoperti al pubblico e merita di essere tutelato anche per il pregio delle sue strutture abitative antiche e tradizionali in connessione con l'altipiano delle Rocche e l'altro altipiano di Campo Felice, la cui bellezza è ormai universalmente nota, oggi raggiungibile con una moderna strada e quindi soggetto ad una trasformazione che potrebbe, se non controllata, compromettere l'integrità di un ambiente ancora incontaminato;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rocca di Cambio ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal limite del confine comunale nei pressi del km 19 della strada statale n. 5-*bis* Vestina-Sarentina si segue il limite del territorio comunale con il comune di Rocca di Mezzo passando nei pressi delle località « Pozzo Caldaio » e « Sodo della Scumunica » e pendici di monte Rotondo, passando sul culmine del colle del Nibbio a quota 1914, località « Punta dell'Azzocchio » e sempre seguendo il limite del confine comunale attraversando la piana di Campo Felice si raggiunge la località « Canavine » e girando verso est si segue la linea indicata in planimetria sulla quota di livello 1500 lungo il vallone « Cavigliare » si aggira il monte Cagno e passando a monte dell'abitato di Rocca di Cambio in località « Piè del Cavallo » si segue una linea parallela alla strada statale n. 5-*bis* distante da questa m 300 e si ritorna così al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali de L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti de L'Aquila curerà che il comune di Rocca di Cambio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dalla avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA

Verbale n. 22

Oggi tredici febbraio millenovecentosettantaquattro, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, castello cinquecentesco, in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia de L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Rocca di Cambio;

(*Omissis*).

Tutti i presenti esprimono parere favorevole all'adozione del vincolo proposto con la seguente considerazione:

la zona presa in esame è di indubbio pregio panoramico ed ambientale sia per i caratteri naturali che per l'inserimento dell'opera dell'uomo; l'altipiano a quota di m 1300 circa circondato dai gruppi montuosi del Velino e del Sirente, che creano in molti e vari prospetti una delimitazione suggestiva di visuali, e per lunga tradizione apprezzato in particolare perchè riassume i caratteri del paesaggio di alta montagna arricchito dagli insediamenti umani (i paesi che vi si trovano sono fra i più elevati in Italia); sull'altipiano sempre verdeggiante e, in taluni periodi, ricchissimo di fiori (narciso) si conserva una vegetazione di altitudine di particolare interesse scientifico.

In particolare per il comune di Rocca di Cambio il valico della strada statale n. 5-*bis* Vestina-Sarentina scopre un panorama eccezionalmente bello sia a breve distanza, fra una ricca vegetazione, sia in un più ampio sguardo sulla valle dell'Aterno e sull'altipiano delle Rocche, l'intero abitato di Rocca di Cambio sovrastato dal monte Cagno e in posizione elevata e degradante rispetto all'altipiano, costituisce un quadro naturale assai gradevole godibile da innumerevoli punti di vista scoperti al pubblico e merita di essere tutelato anche per il pregio delle sue strutture abitative antiche e tradizionali in connessione con l'altipiano delle Rocche e l'altro altipiano di Campo Felice, la cui bellezza è ormai universalmente nota, oggi raggiungibile con una moderna strada e quindi soggetto ad una trasformazione che potrebbe, se non controllata, compromettere l'integrità di un ambiente ancora incontaminato.

La zona sopra descritta proposta a vincolo è così delimitata:

partendo dal limite del confine comunale nei pressi del km 19 della strada statale n. 5-*bis* Vestina-Sarentina si segue il limite del territorio comunale con il comune di Rocca di Mezzo passando nei pressi delle località « Pozzo Caldaio » e « Sodo della Scumunica » e pendici di monte Rotondo, passando sul culmine del colle del Nibbio a quota 1914, località « Punta dell'Azzocchio » e sempre seguendo il limite del confine comunale attraversando la piana di Campo Felice si raggiunge la località « Canavine » a quota 1894; di qui seguendo la linea indicata in planimetria sulla quota di livello 1500 lungo il vallone « Cavigliare » si aggira il monte Cagno e passando a monte dell'abitato di Rocca di Cambio in località « Piè del Cavallo » si segue una linea parallela alla strada statale n. 5-*bis* distante da questa m 300 e si ritorna così al punto d'origine.

La zona è così riportata in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i presenti ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(10890)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 18.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4971548 rilasciato in data 20 dicembre 1974 dalla Cassa di risparmio di Roma per l'importazione di T.M. 20 pesce spada di origine Taiwan e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 2 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 705905 dell'8 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla grave crisi del settore interno che non consentiva un rapido assorbimento del prodotto, e pertanto giustificata con argomentazione di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l.,

in Anzio, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di $ 18.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.D.A.S. S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.I.D.A.S. S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 9.810 di cui al mod. *B*-Import n. 4087007 rilasciato in data 22 gennaio 1975 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di 123 cart. di coll. e bracciali di origine e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di trentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 982482 del 27 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da stasi nelle vendite sul mercato interno, e mancanza di spazio nei magazzini della ditta stessa, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.D.A.S. S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di US $ 9.810 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10842)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del sig. Vittorio Ulivi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 2272 dell'8 novembre 1975, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Antonio Niccolai in sostituzione del sig. Vittorio Ulivi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Antonio Niccolai è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio ed in sostituzione del sig. Vittorio Ulivi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11102)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Considerato che il dott. Michele Baldassarri membro del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici è deceduto;

Vista la nota n. 2119 del 20 ottobre 1975, con la quale l'ordine dei medici di Ravenna ha designato il dott. Domenico Francesconi in sostituzione del dott. Michele Baldassarri, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Francesconi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentenza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Michele Baldassarri, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11103)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1975.

Determinazione degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ora lettera *B*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 21 luglio 1975, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

334) Associazione di pubblica assistenza « Humanitas », in Firenze;

335) Associazione di pubblica assistenza « Croce bianca », in Monterosso al Mare (La Spezia);

336) Società « Cooperativa Croce azzurra », in Bologna;

337) Associazione di pubblica assistenza Ceparana, in Ceparana di Bolano (La Spezia);

338) Compagnia di pubblica assistenza Concordia - Società di mutuo soccorso, in Fosdinovo (Massa Carrara);

339) Associazione di pubblica assistenza Gragnola e Sezioni, in Gragnola (Massa Carrara);

340) Associazione volontaria di pronto soccorso « Croce d'Oro », in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11293)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, n. 427;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1974, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la lettera in data 30 ottobre 1975 con la quale la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali ha comunicato che il dott. ing. Diego Olivieri, nominato membro del consiglio di amministrazione predetto su designazione della Federazione medesima in

rapresentanza dei dirigenti, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed ha designato in sua sostituzione l'avvocato Natale Graziani;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Natale Graziani è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in rappresentanza dei dirigenti ed in sostituzione del dott. ingegnere Diego Olivieri.

L'avv. Graziani rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11370)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Bristol italiana, in Verona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4163 in data 6 febbraio 1967 la ditta Bristol italiana fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Verona, via Torricelli, 42, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 3 luglio 1975, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Bristol italiana la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Verona, via Torricelli n. 42, concessa con decreto n. 4163 del 6 febbraio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Verona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11624)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Autorizzazione alla società « Società lombarda di revisione S.p.a. », in Brescia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contentente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società lombarda di revisione S.p.a. », con sede in Brescia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società lombarda di revisione S.p.a. », con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(11622)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Siria;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Siria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e degli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 29 Giustizia, foglio n. 30, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Antonino Accordino, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia comunicatogli con nota 30 aprile 1973 che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(11382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(22)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(23)

Vacanza della terza cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante la terza cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(24)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di S. Maria Maddalena Inferiore

Con decreto ministeriale 30 settembre 1975, n. 3519, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 175 sito lungo la strada statale n. 15 ed identificato nei registri catastali del comune di S. Maria Maddalena Inferiore, al foglio 20, particella frazionata n. 2821.

(11564)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Acrosil polvere, dell'impresa J. e A. Margeșin

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acrosil polvere, concessa all'impresa J. e A. Margesin con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11473)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1975: «Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1976», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 31 dicembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 9219, seconda colonna, decima riga, in luogo delle parole: «*primo comma*», leggasi: «*quarto comma*»;

alla pagina 9220, prima colonna, sotto il titolo «Coefficienti dei massimali di garanzia», in luogo delle cifre «*50-20-3*», leggasi: «*50-20-5*»;

nella stessa prima colonna, ove è scritto «Il coefficiente per estendere la garanzia ai terzi trasportati», in luogo delle parole: «*è pari all'1,08%*», leggasi: «*è pari a 108*»;

alla pagina 9221, prima colonna, alla lettera *C*), sotto la dizione «Zone territoriali» in corrispondenza del punto VIII, in luogo di «*60*», leggasi: «*63*».

(124)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 34, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del sig. Agazzi Giuseppe proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Etiopia.

(11384)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 245, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra D'Andrea Clementina ved. Cincotti, è stato dichiarato inammissibile.

(11149)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 246, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pirolo Luigi è stato dichiarato irricevibile.

(11150)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 18, il ricorso straordinario proposto dal sig. Rosaspina Mario è stato accolto.

(11539)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 355, viene rigettato il ricorso straordinario proposto il 25 luglio 1973 dal sig. Saverio Graziani avverso il provvedimento ministeriale 5 giugno 1973, con il quale è stato sollevato dal servizio, in quanto destituito dall'impiego ai sensi dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(11474)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1974)	2122	Lorusso Maria, nata a Bari il 22 luglio 1921, assente sotto la curatela della madre Pasqualicchio Isabella ved. Lorusso, nata a Bari il 4 aprile 1900, domiciliata a Bari.	150.000

(25)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	683,80	683,80	683,50	683,80	683,75	683,75	683,75	683,80	683,80	683,80
Dollaro canadese	673,05	673,05	672,70	673,05	672,98	672,95	672,50	673,05	673,05	673 —
Franco svizzero	261,05	261,05	261,03	261,05	260,97	261,05	260,95	261,05	261,05	261 —
Corona danese	110,80	110,80	110,80	110,80	110,75	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80
Corona norvegese	122,51	122,51	122,55	122,51	122,44	122,50	122,55	122,51	122,51	122,50
Corona svedese	155,40	155,40	155,40	155,40	155,34	155,35	155,34	155,40	155,40	155,40
Fiorino olandese	254,62	254,62	254,80	254,62	254,40	254,62	254,65	254,62	254,62	254,60
Franco belga	17,306	17,306	17,30	17,306	17,29	17,30	17,3025	17,306	17,306	17,30
Franco francese	152,74	152,74	152,90	152,74	152,75	152,75	152,76	152,74	152,74	152,70
Lira sterlina	1383,50	1383,50	1384,05	1383,50	1383,39	1383,40	1383,15	1383,50	1383,50	1383,50
Marco germanico	260,90	260,90	260,70	260,90	260,76	260,80	260,80	260,90	260,90	260,90
Scellino austriaco	36,9575	36,9575	37 —	36,9575	36,95	36,95	36,95	36,9575	36,9575	36,95
Escudo portoghese	25,05	25,05	25,15	25,05	24,97	25,10	25,13	25,05	25,05	25 —
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,4650	11,445	11,44	11,44	11,4450	11,445	11,445	11,44
Yen giapponese	2,243	2,243	2,2650	2,243	2,24	2,24	2,2410	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 2 gennaio 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	97,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,475
» 5 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,250
» 5,50 % » » 1968-83	83,300
» 5,50 % » » 1969-84	82,725
» 6 % » » 1970-85	83,800
» 6 % » » 1971-86	83,350
» 6 % » » 1972-87	82,750
» 9 % » » 1975	96,900

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,750
» poliennali 7 % 1978	96,050
» » 9 % 1979	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	683,775
Dollaro canadese	672,775
Franco svizzero	261 —
Corona danese	110,80
Corona norvegese	122,53
Corona svedese	155,37
Fiorino olandese	254,635
Franco belga	17,304
Franco francese	152,75
Lira sterlina	1383,325
Marco germanico	260,85
Scellino austriaco	36,954
Escudo portoghese	25,09
Peseta spagnola	11,445
Yen giapponese	2,242

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 10 marzo 1975 al 21 marzo 1975 a norma dei regolamenti (CEE) n. 596/75 e n. 684/75

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 10-3-1975 al 14-3-1975	dal 15-3-1975 al 16-3-1975	dal 17-3-1975 al 21-3-1975
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	203,11	879,28	879,28
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.634,00	4.633,95	4.633,95
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	1.747,42	1.747,42	2.056,80
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	203,11	879,28	879,28
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	203,11	879,28	879,28
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	3.177,76	3.177,76	3.739,95
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	3.177,76	3.177,76	3.739,95
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	264,81	1.146,67	1.146,67
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	203,11	879,28	879,28
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	264,81	1.146,67	1.146,67
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	203,11	879,28	879,28
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	264,81	1.146,67	1.146,67
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	203,11	879,28	879,28
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	251,96	1.091,82	1.091,82

(10898)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Ludovico Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(11399)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Albano

Con delibera della giunta regionale 11 luglio 1975, n. 2527, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 22 novembre 1975, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, il piano regolatore generale del comune di Albano (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del suddetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(11565)

REGIONE MOLISE

Variante al piano regolatore generale del comune di S. Angelo del Pesco

Con deliberazione del consiglio regionale 29 settembre 1975, n. 49, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di S. Angelo del Pesco (Isernia), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(26)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista le legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, con i quali in attuazione dello art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per gli anni 1974 e 1975, un concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori;

diploma di maturità professionale: 1) analista contabile; 2) di operatore commerciale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre una buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso dei uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 35 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore, breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 aprile 1976 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, le certificazioni, in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni, atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari o civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

7) stato matricolare militare di data recente.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire, su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto contabile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, prima di essere assegnati nell'ufficio dove presteranno la loro opera, dovranno fare i sei mesi di prova presso la ragioneria centrale.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 19.

Programma di esame

1) Nozioni di diritto privato ed amministrativo;
2) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
3) nozioni di diritto costituzionale;
4) principi di economia politica e di scienza delle finanze;
5) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
6) nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai punti 1) e 2) del programma di esame.

Il colloquio verterà su tutte le materie indicate nell'anzidetto programma.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 290

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . . il . . . . ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . . di . . . . . nell'anno scolastico . . . . .;
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;
g) di essere residente a . . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;
i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);
l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .;

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza.

Con osservanza

Data, ...

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . . . . .

(11482)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 507, con la quale è stato istituito il ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero;

Considerato che sono stati accantonati, in favore degli aventi diritto, i posti da conferire mediante assunzione diretta a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482 e quelli da attribuire ai sensi dell'art. 352 del citato testo unico n. 3 del 1957;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

D) Buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione II, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena, ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nonchè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorreranno in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

Art. 4.
Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Programma e svolgimento delle prove d'esame

Le prove di esame, per lo svolgimento delle quali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, sono quelle indicate nell'allegato programma.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 20 marzo 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno dieci giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

La prova scritta non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto in essa la votazione di almeno sette decimi.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica e quella orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo preddetto, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma o certificato-diploma in originale o copia autenticata attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente l'espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato della autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che comunque non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione del commercio con l'estero o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di coadiutore dattilografo.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, i coadiutori dattilografi conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1975
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 237

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta

Componimento di italiano su tema di carattere generale.

Prova pratica di dattilografia

Scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa 180 battute al minuto. Inoltre, prova di copia di un secondo brano, con velocità libera, per la durata di dieci minuti con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità.

Colloquio

a) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) Nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) Elementi di geografia dell'Europa ed in particolare della Italia;

d) Nozioni di archivistica.

Il Ministro per il commercio con l'estero
De Mita

Schema di domanda

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione II - Roma

Il sottoscritto (nome e cognome) .
nato a . . . . . (provincia di .)
il . . . . . . residente in .
provincia di . . . via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero del commercio con l'estero.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione, perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere comunque effettuata);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero del commercio con l'estero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(11798)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre stesso anno, registro n. 32, foglio n. 260, con il quale venne bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto stesso anno, registro n. 22, foglio n. 65, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento della prova di stenografia;

Decreta:

La prof.ssa Rampazzi-Terzoli Silvana, insegnante di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « Garrone » di Roma, è nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento della prova di stenografia.

Alla sopraindicata professoressa, membro aggiunto della commissione, in applicazione dell'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 51

(11485)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno stesso anno, registro n. 16, foglio n. 281, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1975, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Crudeli dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Componenti:

Miconi dott. Renzo, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
Visaggio dott. Paolo, dirigente generale nel suddetto ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottore Raffaele Lanzaro, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai componenti della suddetta commissione, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 5861 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla corte dei conti, addì 22 novembre 1975
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 159

(11407)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 100, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Falcolini dott. Enrico, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Esposito De Falco prof. Salvatore, docente di economia politica presso l'Università di Parma;
D'Avanzo prof. Walter, docente di diritto civile presso la Università di Roma;
Saonte dott. Leandro, dirigente superiore del Ministero del tesoro;
Cardella dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Fulvio Romano Brusoni, consigliere del Ministero del tesoro.

Ai componenti della commissione, ove competano, verranno corrisposti i compensi previsti dalle vigenti disposizioni con imputazione al cap. 4413 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 196

(11730)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 227, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Avizzano dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Membri:

Longhi prof. Paolo, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Caso dott. Antonio, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico «Leonardo da Vinci» di Roma;
Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico «Gioberti» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal signor Angelo Frucci, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Ai componenti della commissione, ove competano, verranno corrisposti i compensi previsti dalle vigenti disposizioni con imputazione al cap. 4413 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1975
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n* 198

(11731)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 122, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Saonte dott. Leandro, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Membri:

Spaventa dott.ssa Rosaria, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Carrarini dott.ssa Luciana, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Sprega dott. Antonio, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Tortorici dott. Guido, direttore di divisione r.e. del Ministero del tesoro.

Membro aggiunto:

Alpestri dott. ing. Carlo, primo dirigente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Mario Condemi, consigliere del Ministero del tesoro.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734, ai componenti della suddetta commissione non compete alcun emolumento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1975
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 228

(11733)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 137, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a cinquantadue posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Avizzano dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro.

Membri:

Cardella dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Crocetta dott. Renato, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Sprega dott. Antonio, primo dirigente del Ministero del tesoro;
Gallo dott. Sebastiano, direttore di divisione r.e. del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal signor Angelo Frucci, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 734, ai componenti della suddetta commissione non compete alcun emolumento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1975
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 229

(11732)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova per i compartimenti di Milano e Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per i compartimenti di Milano e Trieste sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Lo Cicero dott. Nicolò, primo dirigente.

Membri:

Marconi rag. Mario, segretario superiore;
Montoleone Filippo, segretario superiore.

Segretario:

Pettenazza Dario, segretario.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:

Butti dott. Giovanni, ispettore capo r.e.

Membri:

Bondi Giuseppina ved. Lesti, segretario superiore;
Moccia Giovanni, capo gestione superiore.

Segretario:

Cortesi Graziano, segretario superiore.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il direttore generale: MAYER

(11746)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto in data 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1975, registro n. 19 Interno, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 20 ottobre 1975, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'A.A.I.;

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'A.A.I., è costituita come segue:

Presidente:

Docimo dott. Elio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Rosso prof.ssa Giuseppa Anna, docente di contabilità di Stato presso l'Università di Cagliari;
Romano prof. Francesco, ordinario di diritto civile presso l'Università di Firenze;
Cataldi dott. Alfredo, dirigente superiore dell'A.A.I.;
Farrace dott. Antonio, primo dirigente dell'A.A.I.

Segretario:

Fischetti dott. Enrico, consigliere dell'A.A.I.

Al presidente ed agli altri componenti della commissione, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1975

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1975
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 280

(11587)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, pubblicato nel quarto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1974, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1974, n. 3000 e 19 ottobre 1974, n. 3021, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di cinquemila;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in tre sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIII), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, unico restando il presidente nella persona del dirigente generale Panella ing. Roberto, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Spadola prof. Carlo, ordinario di topografia nell'istituto tecnico per geometri « Medici del Vascello » di Roma;

Marando prof. Paolo, ordinario di topografia nell'istituto tecnico per geometri « Bordoni » di Roma;

Brunori arch. Orfeo, primo dirigente;

Brunetti ing. Paolo, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario:

Cozzolino dott. Biagio, direttore di sezione.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Salvi prof. Franco, titolare di costruzioni nell'istituto tecnico per geometri « Valadier » di Roma;

Forcucci prof. Mario, titolare di topografia nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi » di Roma;

Gentili ing. Franco, direttore di divisione ad esaurimento;

Ciolli arch. Danilo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Di Nuzzo dott. Giuseppe, direttore di sezione.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Degl'Innocenti prof. Giuliano, titolare di costruzioni nell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Einaudi » di Roma;

De Palo prof. Egizio, titolare di topografia nell'istituto tecnico per geometri « Valadier » di Roma;

Perino ing. Vincenzo, direttore di divisione ad esaurimento;

Pellegrini arch. Alberto, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Ruggeri dott. Alvaro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1975
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 266

(11487)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella D).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975, n. 3186, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*), bandito con decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117;

Considerato che il dirigente superiore Vespasiano ing. Michele, membro della citata commissione, è impossibilitato ad assolvere il predetto incarico per motivi di lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Coronidi ing. Sergio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*), bandito con decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117, in sostituzione del dirigente superiore Vespasiano ing. Michele.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 6 settembre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1975
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 298

(11486)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 301 in data 9 aprile 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto il decreto n. 3506 del 27 dicembre 1974, modificato con successivi provvedimenti n. 977 del 21 maggio 1975 e n. 1592 del 12 agosto 1975, concernente la nomina della commissione giudicatrice nonché l'indicazione dell'ospedale civile di Acquapendente quale sede per lo svolgimento delle prove d'esame;

Visti i verbali del concorso in questione rassegnati dalla predetta commissione, che ha ultimato i lavori il 30 settembre 1975;

Visto l'esposto avanzato in data 20 ottobre 1975 dal concorrente dott. Fabio Maria Chizi, il quale denuncia presunte irregolarità nello svolgimento del concorso;

Viste le controdeduzioni del presidente della commissione giudicatrice, corredate delle precisazioni fornite dalla commissione con verbale aggiuntivo in data 4 dicembre 1975;

Accertato che, dall'esame dei verbali e degli atti relativi allo svolgimento del concorso, non si rilevano vizi di legittimità, ferma restando l'insindacabilità degli eventuali vizi di merito;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Patrizi Piero	punti	53,275	su 100
2. Della Corte Claudio	»	50,318	»
3. Fiore Sante	»	48,826	»
4. Ricci Giuseppe	»	47,489	»
5. Palombo Ugo	»	46,174	»
6. Barbabella Franco	»	42,584	»
7. Chizi Fabio Maria (nato il 16 maggio 1943)	»	42,550	»
8. Della Casa Giancarlo (nato il 27 maggio 1945)	»	42,550	»
9. Carosi Giancarlo	»	41,735	»
10. Perretta Francesco	»	40,475	»
11. Naddeo Antonio	»	40,250	»
12. Morganti Sandro	»	39,105	»
13. Castiglione Angelo	»	36,684	»
14. Migneco Maurizio	»	35,163	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorno consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 15 dicembre 1975

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2675 in data 15 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine della graduatoria, nonché quello delle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di voler concorrere;

Rilevato che in base alle preferenze indicate ed alla loro posizione in graduatoria ai candidati dott. Giuseppe Ricci e dott. Antonio Naddeo non può essere assegnata alcuna sede;

Visto l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le disposizioni generali sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ed accertato che nessuno dei candidati dichiarati idonei è legittimato ad usufruire dei benefici previsti dal citato articolo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Patrizi Piero: Vetralla, 3ª condotta;
2) Della Corte Claudio: Bolsena, condotta unica;
3) Fiore Sante: Vitorchiano, condotta unica;
4) Palombo Ugo: Ronciglione, 1ª condotta;
5) Barbabella Franco: Acquapendente, 2ª condotta;
6) Chizi Fabio Maria: Vignanello, 1ª condotta;
7) Della Casa Giancarlo: Piansano, condotta unica;
8) Carosi Giancarlo: Montalto di Castro, 3ª condotta;
9) Perretta Francesco: Castiglione in Teverina, 2ª condotta;
10) Morganti Sandro: Lubriano, condotta unica;
11) Castiglione Angelo: Arlena di Castro, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 15 dicembre 1975

Il medico provinciale: CORDA

(11588)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 prot. n. 6697 in data 24 settembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/7299 in data 13 novembre 1975 e la proposta del locale ordine dei medici n. 364/MDP/pr in data 15 marzo 1975;
Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 6;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo della regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Tanas dott. Elio, funzionario medico della regione Emilia-Romagna;
Cacciari prof. Carlo, primario medico dell'ospedale maggiore di Bologna;
Forni prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale maggiore di Bologna;
Buffa dott. Vincenzo, medico condotto del comune di Ozzano dell'Emilia.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario addetto all'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 3 dicembre 1975

Il medico provinciale: FINARELLI

(11589)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971, bandito con precedente decreto n. 70 prot. n. 7684 in data 5 dicembre 1972;
Visto il successivo decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975 con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;
Considerato che il dott. Lodi Irio vincitore della quinta condotta medica del comune di Bologna ha rinunciato alla condotta stessa;
Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;
Visto che il dott. Gangemi Giuseppe ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La quinta condotta medica del comune di Bologna è assegnata al dott. Gangemi Giuseppe.

Bologna, addì 12 novembre 1975

Il medico provinciale: FINARELLI

(11410)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971, bandito con precedente decreto n. 70 prot. n. 7684 in data 5 dicembre 1972;
Visto il successivo decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975 con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Marri Mario vincitore della tredicesima condotta medica del comune di Bologna ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott Manciati Brunetto ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 otttobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La tredicesima condotta medica del comune di Bologna è assegnata al dott. Manciati Brunetto.

Bologna, addì 29 ottobre 1975

Il medico provinciale: FINARELLI

(11411)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 713 del 7 aprile 1975 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1974 in provincia di Belluno;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della giunta del Veneto;

Viste le designazioni proposte dall'ordine dei medici della provincia di Belluno;

Viste le designazioni comunicate dai comuni interessati, e il maggior numero di voti riportati dal dott. Mario De Marchi;

Decreta:

La commissione per gli esami del concorso per medici condotti delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1974 in questa provincia è così composta:

Presidente:

Brancaforte dott. Tullio, segretario della sezione di controllo di Belluno.

Componenti:

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale di Rovigo;

Laveder Giuliano, funzionario della sezione di controllo di Belluno;

Basevi prof. dott. Alessandro, primario medico dell'ospedale civile di Belluno;

Ganz dott. Renzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Agordo;

De Marchi dott. Mario, medico condotto di Ponte nelle Alpi.

Segretario:

Calcagno dott. Antonino, direttore di servizio dell'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali di questa provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e a quelli dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

La sede delle prove di esami sarà Belluno.

Belluno, addì 11 dicembre 1975

Il medico provinciale: FIABANE

(11409)

OSPEDALE CIVILE « LANCIARINI » DI SASSOCORVARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), via Lanciarini, 5 - tel. 76138.

(43)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), via Lanciarini, 5 - tel. 76138.

(44)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760060)